

## ORDINANZA SINDACALE

**N° 169 del 16-06-2026**

### LA SINDACA

**OGGETTO: ATTO DI REGOLAZIONE DELLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE  
PREVISTE DAL 29 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2026.**

Atteso che nel mese di giugno del corrente anno si dovrà procedere presso il cimitero comunale all'estumulazione ordinaria, per scadenza delle concessioni, di n. 150 cellette ossario situate nel lato Est settore D, come da elenco dettagliato agli atti dell'Ufficio dello Stato Civile;

Visti:

- gli artt. 82 e 86 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10/9/1990 n. 285);
- gli artt. 59, comma 3, e 62, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/04/2023;

a norma dei quali le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco;

Considerato che, in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, le ceneri/i resti ossei, a richiesta dei soggetti aventi titolo, possono:

- A) rimanere tumulati/e nella medesima celletta, con rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di vent'anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione stessa, versando la tariffa attualmente vigente; l'eventuale presenza nel tumulo oggetto di rinnovo di ulteriori cassette ossario/urne cinerarie, comporterà per ciascuna cassetta/urna un costo aggiuntivo pari ad  $\frac{1}{4}$  della tariffa dovuta per il rinnovo della concessione;
- B) essere tumulati/e in altra celletta ossario, con rilascio di una nuova concessione dietro pagamento della tariffa attualmente in vigore;
- C) essere inseriti/e all'interno (se vi sia la capienza) di loculo/tomba/celletta ossario già in concessione, qualora nel cimitero comunale sia sepolto, rispetto il defunto: il/la coniuge/unito civilmente o convivente more uxorio (compreso il convivente di fatto ex art. 36 L. 20/05/2016 n. 76), ascendente o discendente fino al secondo grado (genitore/figlio, nonno/nipote), collaterale di secondo grado (fratello/sorella) e affine fino al secondo grado (coniuge del figlio/a, genitori e nonni del/la coniuge, fratello/sorella del/la coniuge, figli solo del/la coniuge, nipoti solo del/la coniuge); è riconosciuto il rapporto di affinità anche fra l'unito civilmente e i parenti fino al secondo grado dell'altra parte dell'unione;
- D) se resti ossei, essere cremati a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- E) essere trasportati/e in altro cimitero;
- F) essere collocati/e nell'ossario comune, senza ulteriori costi;

Ritenuto pertanto di adottare il presente atto di regolazione delle estumulazioni programmate a partire dal mese di giugno del corrente anno;

### ORDINA

ai Responsabili del Settore Tecnico Comunale, dell'Ufficio Stato Civile e della Società Concessionaria dei servizi cimiteriali, ciascuno per quanto di competenza:

1. di procedere presso il cimitero comunale alle operazioni di estumulazione ordinaria di n. 150 cellette ossario situati nel lato Est settore D come da elenco dettagliato agli atti dell'ufficio dello stato civile;
2. di consentire i seguenti trattamenti delle ceneri/dei resti ossei, a richiesta dei soggetti aventi titolo:
  - A) rimanere tumulati/e nella medesima celletta, con rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di vent'anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione stessa, versando la tariffa attualmente vigente; l'eventuale presenza nel tumulo oggetto di rinnovo di ulteriori cassette ossario/urne cinerarie, comporterà per ciascuna cassetta/urna un costo aggiuntivo pari ad  $\frac{1}{4}$  della tariffa dovuta per il rinnovo della concessione;
  - B) essere tumulati/e in altra celletta ossario, con rilascio di una nuova concessione dietro pagamento della tariffa attualmente in vigore;



- C) essere inseriti/e all'interno (se vi sia la capienza) di loculo/tomba/celletta ossario già in concessione, qualora nel cimitero comunale sia sepolto, rispetto il defunto: il/la coniuge/unito civilmente o convivente more uxorio (compreso il convivente di fatto ex art. 36 L. 20/05/2016 n. 76), ascendente o discendente fino al secondo grado (genitore/figlio, nonno/nipote), collaterale di secondo grado (fratello/sorella) e affine fino al secondo grado (coniuge del figlio/a, genitori e nonni del/la coniuge, fratello/sorella del/la coniuge, figli solo del/la coniuge, nipoti solo del/la coniuge); è riconosciuto il rapporto di affinità anche fra l'unito civilmente e i parenti fino al secondo grado dell'altra parte dell'unione;
  - D) se resti ossei, essere cremati a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
  - E) essere trasportati/e in altro cimitero;
  - F) essere collocati/e nell'ossario comune, senza ulteriori costi;
3. di stabilire dal 29 giugno al 10 luglio 2026, e comunque fino al termine dei lavori, il periodo per l'effettuazione delle operazioni di estumulazione ordinaria di cui sopra;
4. in considerazione della carenza di sepolture a tumulazione e dell'esigenza di garantire la recettività del cimitero comunale, fatta salva la fattispecie di cui alla lettera C) del precedente punto 2, di non consentire nel periodo delle presenti estumulazioni che i resti ossei e/o ceneri estumulati siano nuovamente tumulati presso il cimitero comunale in loculo o tomba dietro rilascio di una nuova concessione trentennale.

Avverso il presente atto di regolazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla suddetta data di comunicazione.



**II SINDACA  
COLOMBO PAOLA LORENA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i*

